

STATUTO del COMUNE di BORGO VALSUGANA



**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 47 dd. 21.09.2009
ed entrato in vigore il 15.11.2009 e comprensivo delle modifiche apportate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 31.03.2014 e n. 65 dd.
30.11.2015**

PREAMBOLO

<i>Riferimento storico</i>	<i>pag.</i>	5
TITOLO I - I PRINCIPI FONDAMENTALI	pag.	6
<i>Art. 1 - Territorio, stemma, gonfalone, fascia tricolore</i>	<i>pag.</i>	6
<i>Art. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici</i>	<i>pag.</i>	6
<i>Art. 3 - Pace, cooperazione, europeismo</i>	<i>pag.</i>	6
<i>Art. 4 - Attività sociale e servizi alla popolazione</i>	<i>pag.</i>	7
<i>Art. 5 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale</i>	<i>pag.</i>	7
<i>Art. 6 - Sviluppo economico</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 7 - Trasparenza dell'azione amministrativa</i>	<i>pag.</i>	8
TITOLO II - PARTECIPAZIONE	pag.	8
<i>Art. 8 - Nozione</i>	<i>pag.</i>	8
<i>Art. 9 - Regolamento</i>	<i>pag.</i>	9
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	pag.	9
<i>Art 10 - Richieste di informazioni, petizioni, proposte</i>	<i>pag.</i>	9
CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE	pag.	10
<i>Art.11 - Consultazione popolare</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art.12 - Consulte permanenti</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art.13 - Consulte rionali e/o frazionali</i>	<i>pag.</i>	10
<i>Art.14 - Comitati</i>	<i>pag.</i>	10
CAPO III – IL REFERENDUM	pag.	11
<i>Art 15 - Principi</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art.16 - Il referendum consultivo e propositivo</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art.17 - Norme generali</i>	<i>pag.</i>	11
<i>Art 18 - Esclusioni</i>	<i>pag.</i>	12
CAPO IV – PUBBLICITA’	pag.	12
<i>Art.19 – Speciali forme di pubblicità</i>	<i>pag.</i>	12
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI	pag.	13
CAPO I	pag.	13
SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE	pag.	13
<i>Art.20 - Attribuzioni e funzionamento</i>	<i>pag.</i>	13
<i>Art.21 - Convocazione</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art.22 - Il Presidente del Consiglio</i>	<i>pag.</i>	14
<i>Art.23 - Il Consigliere comunale</i>	<i>pag.</i>	15
<i>Art.24 - Il Consigliere incaricato</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art 25 - I Gruppi consiliari</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art. 25bis - Conferenza dei Capi Gruppo</i>	<i>pag.</i>	16
<i>Art.26 - Le Commissioni consiliari permanenti</i>	<i>pag.</i>	17
<i>Art.27 - Le Commissioni speciali</i>	<i>pag.</i>	17

<i>SEZIONE II – LA GIUNTA COMUNALE</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art.28 - Composizione</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Art.29 - Attribuzioni e funzionamento</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
<i>SEZIONE III – IL SINDACO</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art 30 - Il Sindaco</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art.31 - Il Consigliere delegato</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art.32 - La Mozione di sfiducia</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
CAPO II – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	pag.	20
<i>Art. 33 - Norme generali</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	pag.	21
<i>Art. 34 – Principi</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 35 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
TITOLO V – GARANZIE	pag.	22
<i>Art. 36 - Opposizione e ricorsi</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	pag.	22
<i>Art. 37 - Il Difensore Civico</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art. 38 - Attivazione dell’Istituto</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art. 39 - Funzioni e modalità di intervento</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
TITOLO VI – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	pag.	24
<i>Art. 40 - Principi</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art. 41 - Organizzazione e forma di gestione amministrativa</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art. 42 - Funzioni dei Responsabili dei Servizi</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art. 43 - Incarichi esterni</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Art. 44 - Atti di natura tecnico-gestionale di competenza del Sindaco</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Art. 45 - Atti di natura tecnico-gestionale di competenza della Giunta</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Art. 46 - Il Segretario Generale ed il Vicesegretario</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>Art. 47 - Presidenza delle Commissioni Giudicatrici di Concorso</i>	<i>pag.</i>	<i>26</i>
<i>Art. 48 - Rappresentanza in giudizio</i>	<i>pag.</i>	<i>26</i>
TITOLO VII – ATTIVITA’	pag.	27
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	pag.	27
<i>Art. 49 - Enunciazione dei principi generali</i>	<i>pag.</i>	<i>27</i>
<i>Art. 50 - Convocazioni e Comunicazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>27</i>
<i>Art. 51 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>27</i>
<i>Art. 52 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>28</i>

CAPO II – L’ ATTIVITA’ NORMATIVA	pag.	28
<i>Art. 53 – I Regolamenti</i>	pag.	28
<i>Art. 54 – Le ordinanze</i>	pag.	28
<i>Art. 55 – Le Sanzioni amministrative</i>	pag.	28
CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag.	28
<i>Art. 56 – Il Procedimento amministrativo</i>	pag.	29
<i>Art. 57 – Istruttoria Pubblica</i>	pag.	29
<i>Art. 58 – Regolamento sul procedimento</i>	pag.	29
CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI	pag.	29
<i>Art. 59 – Principi</i>	pag.	29
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA	pag.	30
<i>Art. 60 – Linee programmatiche</i>	pag.	30
<i>Art. 61 - Programmazione finanziaria – controllo</i>	pag.	30
<i>Art. 62 – Gestione e controllo</i>	pag.	31
<i>Art. 63 – La gestione del patrimonio</i>	pag.	31
<i>Art. 64 – Servizio di Tesoreria</i>	pag.	31
<i>Art. 65 – Il Revisore dei Conti</i>	pag.	31
TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI	pag.	32
<i>Art. 66 – Norme generali</i>	pag.	32
<i>Art. 67 – Le forme di gestione</i>	pag.	32
<i>Art. 68 – Le Tariffe</i>	pag.	32
<i>Art. 69 – Commissione di valutazione dei servizi pubblici</i>	pag.	33
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag.	33
<i>Art. 70 – Divulgazione dello Statuto</i>	pag.	33
<i>Art. 71 – Revisioni dello Statuto</i>	pag.	33
<i>Art. 71bis – Modifiche allo statuto comunale – referendum</i>	pag.	34
<i>Art. 72 – Norme transitorie</i>	pag.	34
<i>Art. 73 – Disposizioni finali</i>	pag.	34

PREAMBOLO

RIFERIMENTO STORICO

Nelle antiche comunità, l'amministrazione dei beni e la vita economica erano regolate da norme statutarie locali oltre che dal diritto emanato dall'autorità sovrana. Almeno al XIII sec. si possono far risalire i manoscritti della tradizione amministrativa di Borgo, quando si ha notizia dell'esistenza e della validità di "carte di regola" che disciplinavano la nomina degli organismi amministrativi del paese. Nel secolo successivo la Magnifica Comunità del Borgo possedeva uno statuto proprio, modellato su quello di Feltre, che costituiva uno strumento di vita comune, garante dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Durante il XVI sec. la Magnifica Comunità del Borgo intraprese una lunga ed estenuante trattativa con i conti del Tirolo allo scopo di veder riconosciuta la validità dei suoi statuti, vertenza conclusa con successo il 27 marzo 1574.

In seguito la comunità del Borgo rimase fedele alle sue tradizioni di autonomia e di autogoverno, rivestendo un'importante funzione di mediazione tra culture diverse e traendo grande insegnamento dal suo situarsi in una posizione di confine, crocevia di influenze continentali e mediterranee.

Il presente statuto, conseguente a grandi rivolgimenti politici e trasformazioni sociali, si richiama ai valori del passato "borghesano", ricco di operosità e di senso civico, per essere strumento di raccordo con le potenzialità che il nuovo apre per il futuro. I segni dolorosi delle guerre, dell'emigrazione, dei sacrifici e delle sofferenze, hanno sviluppato nella popolazione un forte orientamento alla cultura della pace, della tolleranza, della solidarietà che costituiscono la maggior fonte di vera ricchezza e di crescita civile.

In coerenza a questi valori ed in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, che riconoscono i diritti delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, il Comune di Borgo riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. - Territorio, stemma, gonfalone, fascia tricolore

1. Il Comune di Borgo Valsugana è costituito dai territori e dalle Comunità di: Borgo Valsugana ed Olle.
2. Capoluogo del Comune è Borgo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali (tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione di/in altre località del territorio).
3. Lo stemma del Comune è uno scudo "di rosso alla croce patente d'oro".
4. Il gonfalone è un "drappo rettangolare del rapporto di 1/2, interzato in palo di rosso, di giallo, di rosso riccamente ornato di ricami d'argento, bordato e frangiato dello stesso, caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato ai lati della dicitura "UNIVERSITAS BURGI AUSUGI" e sovrastante la scritta "DI" "BORGO VALSUGANA" disposta su due righe, in filo d'argento, aperto al bilico di tre finestrelle rettangolari. Il bilico sarà unito all'asta, ricoperta di velluto rosso ornata di bullette argentate poste a spirale, mediante un cordone a nappe, pure d'argento."
5. L'uso dello stemma e del gonfalone va disciplinato con specifico regolamento.

Art. 2. - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Borgo è ente autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresentativo della comunità cittadina ed esercita tutte le funzioni con esclusione di quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti.
2. Orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, ispirandosi ai valori della nostra tradizione popolare ed ai principi di solidarietà e di pari dignità tra i cittadini, senza distinzione di origine, razza, lingua, sesso e religione.
3. Promuove azioni per sostenere concretamente pari opportunità e possibilità di pienezza sociale, culturale ed economica per le donne e gli uomini, superando ogni forma di discriminazione.
4. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
5. Favorisce la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi soprattutto alla parte di popolazione più svantaggiata. Riconosce e valorizza le diverse culture e religioni che convivono e ne facilita il rispetto ed il dialogo reciproco.

Art. 3 – Pace, Cooperazione, Europeismo

1. Il Comune concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione di una cultura della pace e di affermazione dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione. Promuove politiche ed iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.
2. Valorizza le risorse e le attività culturali, educative e di istruzione, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni e le associazioni che gestiscono tali attività.
3. Favorisce la collaborazione con gli altri Enti Locali della zona.

Art. 4 - Attività sociale e servizi alla popolazione

1. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia così come disciplinato dalla normativa vigente, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
2. Concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Stimola la formazione dei giovani attraverso la partecipazione e l'assunzione di responsabilità, anche in collaborazione con il mondo scolastico e le altre agenzie educative. Favorisce iniziative volte all'informazione e alla formazione dei genitori, educatori ed animatori sulla condizione giovanile.
3. Tutela il diritto al lavoro, alla salute, alla cultura e alla formazione permanente dei cittadini ed opera per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali e religiose del Comune.
4. Opera per l'attuazione di una efficiente rete di servizi socio assistenziali rivolta in particolare agli anziani, ai minori, ai giovani, agli invalidi ed agli emarginati.
5. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie: armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini; agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati e delle strutture pubbliche.

Art. 5 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella tutela dell'ambiente. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ecosistema e alla tutela delle specie animali.
2. Promuove politiche per il controllo e la riduzione di ogni tipo di inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare un uso compatibile delle risorse naturali a garanzia della vita attuale e futura sul nostro pianeta.

Art. 6 - Sviluppo economico

1. Il Comune sostiene lo sviluppo economico e sociale della comunità, ponendo particolare attenzione al mondo dell'occupazione e del lavoro, ricercando iniziative atte a risolvere i problemi occupazionali.
2. Promuove, nel rispetto delle risorse ambientali, la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.

Art. 7 - Trasparenza dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali ed associative e di ogni espressione della comunità, di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività comunali.
3. Ai presenti principi fondamentali è improntata ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.
4. Nell'ambito delle finalità fondamentali, il Comune può istituire una Commissione per le pari opportunità alla quale sono invitate a partecipare le donne elette, le organizzazioni sindacali, le associazioni ed i centri di iniziativa femminile, con il compito di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa ed in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e delle persone diversamente abili, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Con riferimento ai principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione e nel pieno rispetto dei

diritti delle persone, promuove azioni per l'integrazione dei cittadini stranieri residenti sul territorio comunale e per la loro partecipazione alla vita della comunità.

4. Per i fini di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale attiva, in relazione a specifiche esigenze, progetti a favore dei cittadini stranieri residenti sul territorio comunale, anche avvalendosi delle strutture comunali, delle associazioni e di esperti.
5. Riconosce particolare considerazione alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate dall'amministrazione.
6. Favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione attraverso apposito regolamento che garantisce forme qualificate di acquisizione di documenti, atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
7. L'informazione sull'attività del Comune e delle Istituzioni è assicurata mediante gli uffici comunali e promossa attraverso i servizi mass mediatici, il sito web ed il notiziario comunale periodico, riportante le notizie principali sull'attività dell'Ente: su tale notiziario, in ogni caso, deve essere data notizia dell'approvazione dei regolamenti comunali pubblicandone, anche riassuntivamente, i contenuti.

Art. 9 – Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare la partecipazione dei cittadini, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, attraverso l'iniziativa e la consultazione popolare, le consulte permanenti, le consulte rionali e frazionali, i comitati delle donne, dei giovani e degli anziani nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 10 – Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali (art. 8 comma 5a), possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

Ai fini di questo statuto si intende per:

- a) Richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune;

- b) Petizione, la richiesta scritta diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) Proposta, la richiesta scritta presentata per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
2. Le modalità ed i tempi di presentazione e risposta alle richieste di informazioni, petizioni e proposte sono stabilite nell'apposito Regolamento sulla Partecipazione.

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 11 – Consultazione popolare

1. Il Comune si avvale di forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo.
2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme e può avvalersi anche delle tecnologie informatiche e telematiche.
3. La consultazione impegna il comune a valutare le indicazioni espresse.

Art. 12 – Consulte permanenti

1. Al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale attraverso le forme associative il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per il settore delle attività sociali e culturali, delle attività economiche, dello sport e del tempo libero.

Art. 13 – Consulte rionali e/o frazionali

1. Per promuovere la partecipazione alle scelte di governo riguardanti il livello locale il Comune può costituire Consulte frazionali e/o rionali; esse hanno il compito di individuare le esigenze e le necessità della frazione o del rione, indicando le priorità, proponendo all'amministrazione comunale gli interventi e le soluzioni ritenute più idonee al loro soddisfacimento.

Art. 14 - Comitati

1. Il Comune al fine di garantire la formulazione di istanze a segmenti della popolazione portatori di esigenze potenzialmente differenziate, riconosce il ruolo dei comitati.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento dei comitati sono definite nel regolamento di partecipazione.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 15 - Principi

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio Comunale e alla Giunta.

Art. 16 – Il referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio Comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Nel caso in cui il referendum consultivo o quello propositivo siano ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dalla Commissione per i Referendum.

Art. 17 – Norme generali

1. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri comunali o da un comitato promotore composto da almeno cinque cittadini; in quest'ultimo caso il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare è fissato nel 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate con le modalità previste dall'art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.
2. Nel caso di consultazioni che riguardino le frazioni il numero di sottoscrizioni richiesto è fissato nel 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale residenti nella frazione.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Possono partecipare al referendum i cittadini del Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il numero minimo di elettori previsti al comma 4.
8. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio Comunale entro un mese dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art.18 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
 - a) Materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) Il bilancio ed il sistema contabile, tariffario e tributario del Comune;
 - c) Gli atti relativi al personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende speciali;
 - d) Le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
 - e) Le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - f) I piani territoriali e urbanistici ed i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - g) I piani ed i documenti programmatici della Giunta comunale.

CAPO IV – PUBBLICITA'

Art. 19 – Speciali forme di pubblicità

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro consultazione, i seguenti atti:
 - a) Lo Statuto del Comune;
 - b) I regolamenti del Comune;
 - c) Il Bilancio pluriennale;
 - d) Il Bilancio comunale e i documenti annessi;
 - e) I piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;

- f) Ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20 – Attribuzioni e Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune ed esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi sanciti dallo statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può conferire la cittadinanza onoraria a chi, non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Borgo Valsugana, o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, può conferire attestati di benemerita a cittadini borghesani che si siano particolarmente distinti e che, con il loro impegno, abbiano dato un contributo significativo a favore dei cittadini di Borgo ed alla crescita della comunità;
 - d) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - e) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera d), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - f) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi dell'attività del Revisore dei conti.
6. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera, purchè per effetto delle stesse non venga superata la spesa originaria oltre il limite di cui al comma d). Non sono attribuiti alla competenza del Consiglio i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 21 – Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Qualora il Consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
3. Nella prima seduta del Consiglio Comunale gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono quelli di seguito indicati:
 - a) Convalida del Sindaco e dei/delle Consiglieri/e neoeletti/e;
 - b) Giuramento del Sindaco;
 - c) Eventuale comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale e dell'Assessore/a incaricato/a di svolgere la funzione di Vicesindaco;
 - d) Nomina del/della Presidente del Consiglio Comunale e del Vicepresidente.

Art. 22 – Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio durante la sua prima seduta, scegliendolo tra i propri membri che non siano componenti della Giunta, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta la seduta proseguirà il primo giorno feriale successivo con la terza votazione nella quale rimarrà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età. Con le stesse modalità, viene eletto un Vicepresidente, che svolge le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli

- Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali, nonché le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;
 - f) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, dei singoli Consiglieri, delle commissioni, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - g) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento;
 - i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
3. Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Presidente e/o del Vicepresidente a maggioranza dei suoi componenti su mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati o dal Sindaco.
4. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono irrevocabili.

Art. 23 – Il Consigliere Comunale

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; Il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio Comunale regolarmente convocate. Ove un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Presidente del Consiglio ne chiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi 5 giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.
5. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e nella stessa seduta provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
6. Il regolamento del consiglio comunale disciplina i diritti e i doveri dei consiglieri e le modalità per l'esercizio da parte degli stessi dell'iniziativa per atti e provvedimenti

sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, nonché per l'esercizio di ogni altra facoltà loro spettante a norma di legge, Statuto o regolamento.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'aula fin dall'inizio del dibattito fino al termine della votazione. Il regolamento può individuare casi nei quali il conflitto di interessi deve ritenersi sussistente.
8. Ai Consiglieri spetta per la partecipazione ad ogni seduta il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della Giunta regionale, per non più di una seduta al giorno. Nel caso la seduta si protragga oltre la mezzanotte, ai Consiglieri spetta un solo gettone di presenza.

Art. 24 – Il Consigliere incaricato

1. Il Consiglio Comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio Comunale una relazione che illustri i risultati dell'incarico svolto.

Art. 25 – I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, salvo la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
- 1bis. Ogni gruppo consiliare nomina al suo interno un Capogruppo e ne dà comunicazione per iscritto al Presidente.
2. I Consiglieri dispongono per l'esercizio della loro funzione di appositi locali e si avvalgono di attrezzature, di servizi, di personale comunale in relazione alle loro esigenze e ai possibili raggruppamenti, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le copie delle deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo. E' inoltre inviato l'elenco delle determinazioni dirigenziali contestualmente alla pubblicazione all'albo.

Art. 25bis – Conferenza dei Capi Gruppo

1. I capi dei gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capogruppo, quale organo consultivo per la programmazione delle adunanze consiliari.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale definisce il funzionamento della Conferenza dei capigruppo.

Art. 26 – Le Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale elegge al proprio interno i componenti delle Commissioni consiliari permanenti come previsto dal regolamento.
2. Nelle Commissioni consiliari permanenti è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. I componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1, nel rispetto del principio di rappresentatività e di pari opportunità.

Art. 27 – Le Commissioni Speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni Speciali, la cui composizione e disciplina è stabilita nel regolamento del consiglio comunale:
 - a) per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti;
 - b) con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai responsabili dei Servizi comunali
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano Commissioni previste da leggi o regolamenti

SEZIONE II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 5 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Il Sindaco può nominare fino a due (2) assessori, scegliendoli fra cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale e assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano

iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate dal Sindaco.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, secondo le modalità fissate con Legge.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina gli Assessori che compongono la Giunta comunale: essi esercitano le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. In caso di revoca il Sindaco provvede contemporaneamente alla sostituzione degli assessori.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

Art. 29 – Attribuzioni e Funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune nel rispetto del documento programmatico posto alla base dell'elezione ed approvato dal Consiglio negli atti di propria competenza.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Chiunque però può parteciparvi, su invito, per essere consultato e per fornire elementi utili alle deliberazioni.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. Riferisce annualmente, attraverso il Sindaco, al Consiglio, dell'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e competenze

SEZIONE III – IL SINDACO

Art. 30 – Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti; sovrintende al funzionamento dei servizi impartendo le direttive al Segretario generale.
2. Verifica lo stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
4. Nomina i componenti della Giunta e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le competenze sulla base del programma.
5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
6. Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
7. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
8. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.
9. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
10. Può delegare un Assessore o un consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
11. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale.
12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

Art. 31 – Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 32 – La Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva a voto palese per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

CAPO II – INIZIATIVA, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 33 – Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune;
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 34 – Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale.
3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 35 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio Comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 36 – Opposizione e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Le condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi di merito e legittimità;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 37 – Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 38 – Attivazione dell'Istituto

1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

Art. 39 – Funzioni e modalità di intervento

1. Al Difensore civico è assicurata una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Difensore civico si avvale dell'assistenza degli uffici comunali competenti e ha diritto, senza il limite del segreto d'ufficio, di ottenere informazioni e notizie sui casi trattati, nonché di prendere visione di tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione.
3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati.
4. Nel caso di accertate disfunzioni o abusi, Il Difensore civico li segnala al Comune ed in caso di persistenza, provvede ad informare gli organi di vigilanza
5. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 40– Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, della corresponsabilizzazione di tutto il personale, della verifica dei risultati conseguiti e dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.
4. L'amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.
5. L'amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, sostiene l'associazionismo tra i dipendenti e promuove programmi sociali, culturali, sportivi e ricreativi.

Art. 41 – Organizzazione e forma di gestione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento prioritario il cittadino e le sue esigenze.
2. Il Comune, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
3. L'articolazione della struttura organizzativa prevede la copertura delle seguenti aree: amministrativa, finanziaria, tecnico-urbanistica, prestazioni alla persona ed alla famiglia, attività culturali e sicurezza.
4. La Giunta con gli strumenti di programmazione, assegna al Segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative gli obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 42 – Funzioni dei Responsabili dei Servizi

1. Le funzioni dei Responsabili dei Servizi si caratterizzano per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato le risorse finanziarie, il personale assegnato

ed i supporti tecnici necessari al conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo.

2. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura diretta.
3. Spetta al Sindaco, sentito il Segretario, nominare i responsabili degli uffici e servizi, attribuirne e definirne gli incarichi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico del personale.
4. Il Segretario comunale coordina i responsabili dei servizi e degli uffici e sovrintende all'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli strumenti di programmazione definiscono le attribuzioni, funzioni, competenze, responsabilità e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 43 – Incarichi esterni

1. In applicazione dell'art. 40, comma 1, del T.U.LL.RR. sull'ordinamento del personale, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, gli incarichi di dirigente, di alta specializzazione o di funzionario responsabile di servizio possono essere conferiti mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità.

Art. 44 – Atti di natura tecnico-gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, può riservare al Sindaco specifiche competenze.

Art. 45 – Atti di natura tecnico-gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad essa espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, può riservare a sé specifiche competenze.

Art. 46 – Il Segretario Generale e Vicesegretario

1. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, in assenza del Segretario Generale, attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, in assenza del Segretario Generale, è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario generale e, in sua assenza, il Vicesegretario:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità del Segretario di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti e dagli strumenti di programmazione.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone la responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.
5. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e regge la Segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la responsabilità di una delle strutture complesse del Comune o la direzione di specifici progetti.

Art. 47 – Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e la stipulazione dei contratti sono attribuite al Segretario comunale.
2. Nel caso in cui quest'ultimo, richiesto dal Sindaco, svolga la funzione di ufficiale rogante, la presidenza delle commissioni di gara e la stipulazione dei contratti è attribuita al Vice Segretario o, in sua assenza o impedimento, al responsabile del servizio interessato.

Art. 48 – Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 49 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 50 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Con norma regolamentare gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno della seduta degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

Art. 51 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, l'elenco delle determinazioni e le ordinanze rivolte alla generalità dei cittadini ovvero di pubblico interesse sono pubblicate per dieci giorni all'albo comunale. Spetta alla Giunta stabilire la pubblicazione del contenuto delle determinazioni per finalità di trasparenza.

Art. 52 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 53 - I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 54 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 55 – Le sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56 – Il procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresa la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 57 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo del Comune.
3. Nel regolamento di partecipazione il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 58 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità di individuazione dei soggetti responsabili dei singoli procedimenti;
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 59 – Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione,

ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 60 - Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Il Consiglio Comunale è convocato per l'approvazione del documento che definisce le linee programmatiche non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 61 - Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (*economico e patrimoniale*) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

Art. 62 - Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 63 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 64 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 65 - Il revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dal Regolamento di Contabilità e dallo Statuto con la collaborazione dei Servizi del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono richiedere la presenza del Revisore dei Conti alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

3. Il Revisore dei Conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 66 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria, nonché dall'apposito regolamento comunale.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale nell'individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
4. La funzione di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

Art. 67 - Le forme di gestione

1. La scelta delle forme organizzative dei servizi pubblici locali, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
2. Il Comune nella deliberazione di assunzione del servizio pubblico, per ragioni di efficienza ed economicità, decide se provvedere alla gestione mediante l'attivazione di forme collaborative con altri comuni e stabilisce se intende svolgere il servizio in forma diretta, ovvero in forma indiretta.
3. Tutte le forme di gestione previste devono essere disciplinate da apposito regolamento.

Art. 68 – Le tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.
3. Spetta al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
4. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
5. Si prescinde dal termine di cui al comma 4 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
6. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art. 69 – Commissione di valutazione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può istituire una apposita Commissione di valutazione dei servizi pubblici erogati dal Comune nelle forme consentite dalla legge.
2. La Commissione si avvale del supporto di funzionari messi a disposizione dal Comune.
3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento sugli organi istituzionali.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 - Divulgazione dello Statuto

1. Allo Statuto è garantita adeguata e periodica divulgazione ed è altresì consegnato ad ogni cittadino che acquisisca la cittadinanza borghesana per l'esercizio del diritto – dovere di partecipare alla vita della propria comunità.

Art. 71 - Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se

ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 71 bis - Modifiche allo statuto comunale – referendum

1. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa.
2. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
3. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 77 del TULLRROCC, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale.
4. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.
5. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.
6. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 72 - Norme transitorie

1. Le disposizioni relative ai nuovi istituti che trovano rinvio a regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della nuova regolamentazione, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o delle sue variazioni.

Art. 73 - Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

